

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4017

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNINI, BORGHI, MIOTTI CARLI AMALIA, ARMATO, COLLESELLI,
DALL'ARMELLINA, TITOMANLIO VITTORIA, ROMANATO, CANE-
STRARI, GIRARDIN, BERTE', RADI, ISGRO', PATRINI**

Presentata il 26 aprile 1967

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603,
concernente immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 luglio 1966, n. 603, prevede l'immissione nei ruoli dei professori della scuola media, per materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni, degli insegnanti che « abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica e che siano in possesso dell'abilitazione richiesta », nonché degli insegnanti elementari laureati abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie e di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono ».

Il secondo comma dell'articolo 1 della citata legge estende il beneficio « a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965 ».

Durante l'approvazione della legge da parte del Parlamento, non si è tenuto presente che alla data di entrata in vigore della stessa, era prossima l'emanazione di un nuovo decreto ministeriale per il conseguimento dell'abilitazione.

I partecipanti a tale sessione, sono stati così esclusi dalla possibilità di beneficiare del-

le disposizioni previste dalla citata legge, n. 603.

L'esclusione dei nuovi abilitati costituirebbe anzitutto un danno alla scuola media che per un suo normale funzionamento ha bisogno di un numero di insegnanti superiore a quello che si potrà immettere in ruolo per effetto delle nuove norme.

La scuola media pertanto dovrebbe continuare ad utilizzare personale non qualificato — studenti od altri — per poter coprire i posti, anche se temporaneamente, che saranno ogni anno istituiti in virtù della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il « finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 ».

Inoltre si commetterebbe una ingiustizia nei riguardi dei nuovi insegnanti abilitati.

Se si considera che l'articolo 7 della legge n. 603 del 1966 prevede l'iscrizione in una graduatoria nazionale e la nomina in ruolo di coloro che conseguiranno l'abilitazione in sessione riservata di esame che deve essere indetta entro il 31 dicembre dell'anno 1967, la ingiustizia appare più palese, in quanto gli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, verrebbero ad avere un trattamento peggiore rispetto a questi ultimi che conseguiranno l'abilitazione in data successiva.

La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare gli inconvenienti sopra denun-

ciati e vuole andare incontro alle giuste aspettative di coloro che hanno conseguito l'abilitazione con il richiamato decreto ministeriale del 10 agosto 1966.

L'articolo unico, infatti, estende i benefici previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, nel rispetto delle garanzie richieste, relative al

possesso dei requisiti, e fissa i criteri di nomina in conformità delle disposizioni stabilite dalla legge stessa.

Onorevoli colleghi! Ci rivolgiamo alla vostra comprensione e sensibilità perché la presente proposta di legge abbia il voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 603, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966.

Le cattedre disponibili sono quelle messe a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 e non assegnate per mancanza di aspiranti.

Gli insegnanti che non conseguano la nomina per insufficienza di cattedre saranno iscritti in un'unica graduatoria nazionale, in aggiunta a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Essi saranno nominati secondo le disposizioni di cui al terzo comma del medesimo articolo.